# ALLEGATO 01

# PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO REGOLAMENTO
Art. 4 comma 10	Art. 4 comma 10 - modificato
Per la TASI il contribuente provvederà al versamento	Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la
tramite autoliquidazione	residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o
	presso altro recapito segnalato dallo stesso, tramite
	servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di
	pagamento non esime il contribuente dal versamento
	della tassa in quanto resta a suo carico l'onere di
	richiederne copia in tempo utile.
	Art. 4 comma 11 - aggiunto
	Nel caso di persone giuridiche, l'invio dell'avviso di
	pagamento TARI può essere effettuato tramite Posta
	Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dal contribuente nella propria
	dichiarazione oppure rilevato dal portale
	www.inipec.gov.it.
	www.uupec.gov.u.
	Art. 4 comma 12 - aggiunto
	In caso di omesso o parziale versamento degli
	importi indicati nell'avviso di pagamento TARI, il
	Comune - o il Soggetto incaricato della riscossione -
	provvede ad emettere un atto formale di richiesta di pagamento senza sanzioni con la sola aggiunta di
	spese, il cui pagamento dovrà avvenire entro 60
	giorni dalla data di notifica al contribuente.
	Art. 4 comma 13 - aggiunto
	L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al
	contribuente riporta gli estremi per l'eventuale
	impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia
	provveduto al versamento degli importi dovuti,
	costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata
	da parte del Comune o del Soggetto incaricato della
	riscossione.
	Art. 4 comma 14 - aggiunto
	Qualora tale atto formale non venga regolarmente pagato entro i termini, verrà emesso apposito atto di
	irrogazione della sanzione per omesso/parziale
	versamento, unitamente al provvedimento di
	riscossione forzata degli importi dovuti.
	C 1

	Art. 4 comma 15 - aggiunto (già art. 4 comma 10 nella precedente stesura)
	Per la TASI il contribuente provvederà al versamento tramite autoliquidazione.
Art. 5 comma 1	Art. 5 comma 1- modificato
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016.	Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018.

## PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CAPO II - APPLICAZIONE DELLA TARI

# Art. 5 comma 1b - punto vi aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, aree di manovra e transito, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché non operative;

### Art. 16 comma 5

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti debitamente controfirmati recuperati, documentazione destinatario. adeguata comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

### Art. 16 comma 5 - modificato

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti debitamente controfirmati recuperati, destinatario. documentazione adeguata comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

# Art. 22 comma 1 lettera d

utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

### Art. 22 comma 1 lettera d - modificato

utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in particolare modo quelle relative al Catasto Edilizio Urbano, nonché quelle messe a disposizione da altri Enti quali i Comuni, la Camera di Commercio ecc.

Art. 22 comma 2	Art. 22 comma 2 - modificato
Ai fini del ricorso alle presunzioni semplici di cui sopra si ipotizzano per le utenze domestiche:	Per le utenze domestiche, qualora non sia possibile determinare diversamente il numero degli occupanti, si ipotizza il ricorso alle presunzioni semplici come segue:
Art. 22 comma 4	Art. 22 comma 4 - modificato
Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.	Ai fini dell'attività di accertamento per i casi di omessa o infedele dichiarazione, il Comune – o il Soggetto a cui è stata affidata la riscossione della tassa – può inviare al contribuente tramite raccomandata A/R una comunicazione preventiva utilizzando quali parametri di riferimento la superficie iscritta al Catasto Edilizio Urbano ai fini TARI ed il numero di componenti determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione, il contribuente non provveda a comunicare una rettifica di tali dati, gli stessi diventano definitivi e vengono utilizzati per l'emissione dei successivi atti.
	Art. 22 comma 5 - aggiunto
	Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge n. 147/2013, possono essere soggette ad accertamento le posizioni per le quali la superficie dichiarata è inferiore all'80% di quella catastale, fatta salva prova contraria a carico del contribuente.